



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°67 del 28 Ottobre 2025

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 Ottobre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE.
- Avv. Fabio	TALLARICO	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 7 della società' A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 57 del 16.10.2025 (Ammenda € 650,00 e Diffida – Squalifica allenatore Viscardi Salvatore per 4 giornate; Inibizione dirigente Lazzaro Natale Saverio fino al 31.12.2025)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

-a) dal referto arbitrale e dalle segnalazioni del primo assistente dell'arbitro risulta:

- che al minuto 47 del secondo tempo il dirigente della Società Digiesse PraiaTortora, Sig. Lazzaro Natale Saverio, rivolgeva espressioni offensive e minacciose, (puntualmente circostanziate nel referto), nei confronti dell'assistente dell'arbitro, il quale aveva richiamato l'attenzione del direttore di gara segnalando che lo stesso Sig. Lazzaro Natale Saverio lanciava più volte il pallone in campo a gioco in corso;
- che al minuto 48 del secondo tempo l'allenatore della Società Digiesse PraiaTortora, Viscardi Salvatore rivolgeva all'assistente dell'arbitro espressioni offensive e minacciose (puntualmente circostanziate nel referto);
- 1) che al termine della gara, mentre facevano rientro negli spogliatoi, sostenitori della Società Digiesse PraiaTortora presenti sugli spalti, lanciavano sputi sul direttore di gara colpendolo sul viso, nonché acqua e sputi all'assistente, colpendolo al viso e rivolgendogli espressioni offensive e minacciose (dettagliatamente indicate nel referto di gara);
- 2) che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
- 3) che, nella specie, gli elementi descrittivi presenti nel rapporto degli ufficiali di gara non lasciano spazio ad incertezze in ordine all'effettivo verificarsi dei fatti così come riportati;
- 4) che, ai sensi all'art. 6 comma 3, C.G.S., le società rispondono anche dell'operato e del comportamento

dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, configurando un trasferimento, in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell'interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell'ambito dell'attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all'antigiuridicità della condotta, nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società.

- 5) Che, tuttavia, gli organi giudicanti non debbono automaticamente trasporre nei confronti della società – chiamata oggettivamente in causa – il giudizio di disvalore per l'illegittimo comportamento altrui, dovendo essere loro riconosciuto, in talune circostanze, il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere alla società, sì da considerare una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In altre parole, la mancanza di elementi di colpevolezza da parte della società, pur non rilevando sull'an della responsabilità, può essere valutata ai fini della determinazione del *quantum* della sanzione da irrogare alla società stessa, suo malgrado coinvolta nei fatti.

Quanto sopra premesso, ritiene la Corte che, ferma la congruità della sanzione inflitta dal primo giudice a carico dell'allenatore Viscardi Salvatore, appare equo ricondurre a giustizia la sanzione comminata al dirigente Lazzaro Natale Saverio, eccessiva in relazione ai fatti contestati e accertati, ed alla Società per il fatto dei propri sostenitori, tenuto anche conto che tali fatti si sono verificati a fine gara senza, quindi, incidere sul suo regolare svolgimento.

P.Q.M.

- 1) riduce la sanzione a carico della A.S.D. Digiessè PraiaTortora, determinando l'ammenda in € 500,00 e revocando la sanzione della diffida;
- 2) riduce la sanzione dell'inibizione a carico di LAZZARO Natale Saverio fino al 30.11.2025;
- 3) conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 8 della società' A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 57 del 16.10.2025 (Punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Juvenilia Roseto C.S. – A.S.D. Corigliano Calcio con il punteggio di 0 - 3; Squalifica assistente di parte Favoino Livio fino al 19.11.2025; Inibizione Presidente Sig. Barletta Rocco fino al 19.11.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

OSSERVA

-a) La Società A.S.D. Juvenilia Roseto, previo preannuncio del 17.10.2005, ha proposto reclamo avverso la decisione del primo giudice indicata in epigrafe.

-b) Sia il preannuncio, sia il reclamo venivano sottoscritti dal Presidente della Società, Sig. Barletta Rocco, il quale risulta essere inibito fino al 19.11.2024.

-c) Il Presidente colpito da inibizione, tuttavia, non aveva legittimazione a sottoscrivere gli atti nell'interesse della Società, potendo egli sottoscrivere reclami solo contro una sanzione personale, e dovendo per il resto essere sostituito dal vice-presidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato.

Infatti l'art. 49, comma 4, C.G.S. richiede che i ricorsi e i reclami siano "sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori". Il successivo comma 7 stabilisce inoltre che "Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo".

Nel caso in esame il reclamo (e prima il preannuncio) risulta proposto dalla Società A.S.D. Juvenilia Roseto in persona del sig. Barletta Rocco nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società, il quale, tuttavia, risulta sfornito del necessario potere rappresentativo essendo stato colpito dalla sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 19.11.2024 con decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 57 del 16.10.2025, peraltro in margine a condotte personali riferite alla medesima gara oggetto del presente reclamo.

L'art.9, comma 2, C.G.S., infatti, stabilisce che "La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale".

Per quanto precede, l'attuale inesistenza in capo al sig. Barletta Rocco dei necessari poteri rappresentativi rende inammissibile il reclamo proposto nell'interesse della Società e del Sig. Favoino Livio, trattandosi di irregolarità procedurale non sanabile.

-d) Ammissibile è, invece, il reclamo quanto alla posizione personale del Presidente Sig. Barletta Rocco.

Il reclamo è tuttavia infondato, risultando dagli atti ufficiali che nel corso della gara del 12/10/2025 Juvenilia Roseto C.S. – Corigliano Calcio, il sig. Favoino Silvio disimpegnava le funzioni di assistente di parte per Juvenilia Roseto C.S. senza essere tesserato per la Società.

La circostanza è ammessa dallo stesso ricorrente, avendo la Società, con errore inescusabile data la normativa di riferimento, ritenuto l'avvenuto tesseramento al momento stesso della comunicazione della variazione dell'organigramma societario, senza attendere l'approvazione da parte degli uffici competenti. Conseguentemente appare corretta e proporzionata la sanzione inflitta dal primo giudice nei confronti del Dirigente Barletta Rocco, quale Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara della società Juvenilia Roseto C.S. fino al 19/11/2025.

P.Q.M.

- 1) dichiara inammissibile il reclamo quanto alla posizione della Società A.S.D. Juvenilia Roseto e del Sig. Favoino Livio;
- 2) rigetta il reclamo proposto dal Presidente Sig. Barletta Rocco;
- 3) dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 9 DELLA SOCIETA' FIUMEFREDDO CALCIO 1987

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 57 del 16.10.2025 (Squalifica dirigente Iorio Michelangelo fino al 10.12.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

-a) dal referto arbitrale risulta che, al 40° minuto del primo tempo della gara Fiumefreddo Calcio 1987 – A.S.D. Atletico San Lucido del 12 ottobre 2025, il dirigente addetto all'arbitro della Società Fiumefreddo, sig. Iorio Giuseppe, faceva ingresso sul terreno di gioco e spingeva, con entrambe le mani sul volto, un dirigente dell'Atletico San Lucido, sig. Longobardi Luigi, contribuendo ad aggravare i disordini già in corso tra i tesserati delle due squadre.

-b) risulta ancora dal referto arbitrale, che fu il sig. Iorio Giuseppe ad aggredire per primo il sig. Longobardi Luigi, il quale reagiva al gesto subito ponendo a sua volta in essere un'azione di contrasto non conforme ai principi di correttezza sportiva, comunque meritevole della sanzione irrogata dal primo giudice, di entità tuttavia inferiore rispetto a quella inflitta al ricorrente;

-c) che, tuttavia, la sanzione a carico del dirigente Iorio Giuseppe appare eccessiva rispetto ai fatti accertati, poiché - contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato – non fu il suo comportamento a provocare i disordini in campo, che erano già in corso fra i tesserati delle due squadre;

P.Q.M.

- 1) riduce la sanzione dell'inibizione a carico di IORIO Giuseppe fino al 30 NOVEMBRE 2025;
- 2) dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi